

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CERRIONE**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6****OGGETTO:****IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFE ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZERBOLA ANNA MARIA - Sindaco	Sì
2. TARRICONE GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. CHIARLETTI CARLA - Consigliere	Sì
4. SARTEUR LOREDANA - Consigliere	Sì
5. PEDUZZI SAMUELE - Consigliere	No
6. PEVERARO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. FANTONI PAOLO - Consigliere	Sì
8. MORELLO GLORIA - Consigliere	Sì
9. SEITONE PAOLO - Consigliere	Sì
10. BOCCA PATRIZIA - Consigliere	No
11. BIOLLINO ELVIO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2
	Assenti giustificati 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Roberto Carenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZERBOLA ANNA MARIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.6 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile del Servizio:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 17/02/2018 n. 13, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

VISTO il vigente regolamento IUC approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 29/04/2016 n. 17 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, per adattare eventualmente il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2019 e dai relativi provvedimenti collegati;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che seppure nella Legge di Bilancio 2019 non sia stata riproposta la proroga per l'anno 2019 della sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208 (in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008-2011), a fronte della quale era stata stabilita la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, disposizione, che era stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 27 dicembre 2017 n. 205, è intenzione proporre al Consiglio Comunale di confermare anche per l'anno d'imposta 2019 le aliquote **IMU e TASI** già adottate nei precedenti anni d'imposta 2017 e 2018:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>4 per mille con detrazione di €. 200,00</p>
<p>Aliquota per le aree edificabili</p>	<p>7,6 per mille</p>
<p>Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune</p>	<p>7,6 per mille</p>
<p>Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune</p>	<p>7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</p>
<p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati</p>	<p>7,6 per mille</p>

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica (parte)	50.000,00
Servizio di Anagrafe (parte)	50.000,00
Servizi socio-assistenziali (parte)	150.000,00
TOTALE	250.000,00

RITENUTO, quindi di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, confermando quanto già applicato per i precedenti anni d'imposta 2017 e 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille

TASSA RIFIUTI - TARI

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) – dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2019 risulta avere prorogato anche per il 2019 parte delle disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, relativamente la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e la facoltà di non

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal Consiglio comunale;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario e la relativa Relazione al Prospetto Economico Finanziario così come predisposto dal competente Servizio, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

ANALIZZATE le principali voci di costo afferenti al Piano Economico Finanziario come di seguito riassunte:

- tariffa di smaltimento presso il Polo tecnologico di Cavaglià gestito da ASRAB deliberata dal consorzio biellese CO.S.R.A.B.: per il 2019 la tariffa deliberata dall'assemblea consortile è di 113,50 euro (oltre IVA) a tonnellata e rispetto alla tariffa applicata nel 2018 pari ad €. 112,00 (oltre IVA), risulta essere incrementata di circa 1.50% ;
- lieve incremento da parte della società operativa S.E.A.B. S.p.a. dei costi 2019 rispetto a quelli del 2018 relativi al servizio di igiene urbana, ovvero al servizio di raccolta e di smaltimento presso il Polo tecnologico di Cavaglià, a causa del rinnovo del CCNL di comparto, e della quota di competenza del comune di Cerrione dei costi per la gestione ordinaria della discarica di Masserano (BI) come imposto dalla legge regionale 1/2018;
- revisione delle tariffe di smaltimento presso i centri di raccolta consortili come da Delibera Assembleare CO.S.R.A.B. del 20/12/2018 con incremento della tariffa degli ingombranti che sale ad €. 140/t (anno 2018 130€/t)
- conferma della nuova modalità di tariffazione dei costi di gestione degli Ecocentri consortili già introdotta nel 2017 a seguito di deliberazione del consorzio CO.S.R.A.B.;

DATO ATTO che la platea dei contribuenti sia per la componente utenze domestiche che per quella relativa alle utenze produttive segnala una sostanziale stabilità numerica rispetto all'anno precedente;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle disposizioni relative al comma 653 dell'art. 1 L. 147/2013 in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"* si è provveduto a simulare nell'apposita sezione del portale web dell'IFEL il costo standard complessivo del servizio che ammonta a 347.532,14 € che risulta essere superiore al costo totale del PEF 2019 pari ad €. 247.049,34;

Pertanto poiché il PEF come stabilito dall'art. 1, comma 654 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, visto che i

costi impiegati nella sua elaborazione risultano ben inferiori ai fabbisogni standard calcolati, il PEF e le tariffe conseguenti è stato determinato esclusivamente sui costi puntuali;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

VISTE pertanto le seguenti tariffe TARI, alle quali saranno applicate, ove ne ricorrano le condizioni le seguenti riduzioni, la cui copertura sarà posta a carico dell'intera platea dei contribuenti:

- a) del 30% per le abitazioni con un solo occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- d) del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
- e) del 66,67% per l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

UTENZE DOMESTICHE	tariffa p. fissa	tariffa p. variabile
1 componente	0,32223	43,28794
2 componente	0,37594	101,00518
3 componente	0,4143	129,86381
4 componente	0,44499	158,72243
5 componente	0,47568	209,22502
6 componente e oltre	0,49869	245,2983

UTENZE PRODUTTIVE

	tariffa p. fissa al mq.	Tariffa p. variabile al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06242	0,46121
Campeggi, distributori carburanti	0,13068	0,97742
Stabilimenti balneari	0,07412	0,55168
Esposizioni, autosaloni	0,05852	0,44348
Alberghi con ristorante	0,2087	1,55926
Alberghi senza ristorante	0,15604	1,1619
Case di cura e riposo	0,1853	1,38719
Uffici, agenzie, studi professionali	0,19505	1,45637
Banche ed istituti di credito	0,10728	0,79826
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,16969	1,26124
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,2087	1,56103
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,14044	1,0466
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,17945	1,33929
Attività industriali con capannoni di produzione	0,08387	0,62087
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10728	0,79826
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,94404	3,51942
Bar, caffè, pasticceria	0,70998	2,64488
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,34329	2,55974
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,30038	2,23334
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,182	8,81983
Discoteche, night club	0,20285	1,51846

Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva

UtENZE soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

RISCOSSIONE

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RITENUTO quindi di confermare le scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC così come già adottate nello scorso anno d'imposta:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	Prima rata	16 giugno
	Seconda rata	16 dicembre

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

DELIBERA

- di confermare per l'anno d'imposta 2019 le aliquote adottate nell'anno d'imposta 2018 per le componenti IMU e TASI, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, come di seguito dettagliate

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille con detrazione di €. 200,00
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune	7,6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- di rimandare alla specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25/01/2019, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

- di approvare il Piano Finanziario TARI per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario e la relativa Relazione, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TASSA RACCOLTA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE

	tariffa p. fissa	tariffa p. variabile
1 componente	0,32223	43,28794
2 componente	0,37594	101,00518
3 componente	0,4143	129,86381
4 componente	0,44499	158,72243
5 componente	0,47568	209,22502
6 componente e oltre	0,49869	245,2983

-

UTENZE PRODUTTIVE	tariffa p. fissa al mq.	Tariffa p. variabile al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06242	0,46121
Campeggi, distributori carburanti	0,13068	0,97742
Stabilimenti balneari	0,07412	0,55168
Esposizioni, autosaloni	0,05852	0,44348
Alberghi con ristorante	0,2087	1,55926
Alberghi senza ristorante	0,15604	1,1619
Case di cura e riposo	0,1853	1,38719
Uffici, agenzie, studi professionali	0,19505	1,45637
Banche ed istituti di credito	0,10728	0,79826
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,16969	1,26124
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,2087	1,56103
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,14044	1,0466
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,17945	1,33929
Attività industriali con capannoni di produzione	0,08387	0,62087
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10728	0,79826
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,94404	3,51942
Bar, caffè, pasticceria	0,70998	2,64488
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,34329	2,55974
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,30038	2,23334
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,182	8,81983
Discoteche, night club	0,20285	1,51846

Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le seguenti riduzioni della TARI, così come già deliberate lo scorso anno d'imposta:
 - del 30% per le abitazioni con un solo occupante;
 - del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella

prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

- del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
- del 66,67% per l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RISCOSSIONE

- di confermare che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	Prima rata	16 giugno
	Seconda rata	16 dicembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno.
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto tecnicamente collegata all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

Alle ore 21.12 si sospende la seduta del Consiglio;

Entra in aula il Consigliere sig. Seitone Paolo;

Si riprende la seduta del Consiglio Comunale alle ore 21.20

Il Consigliere sig. Seitone reclama la riduzione I.M.U. vista la buona rendita del fotovoltaico, per incentivare le attività produttive;
Il Sindaco sottolinea il massimo favore per l'insediamento di aziende, ma non si sono mai avute richieste in tal senso.

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n.7 e n.2 contrari (Seitone, Biollino), espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, con favorevoli n.7 e n.2 contrari (Seitone, Biollino), espressi in forma palese, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000, in quanto tecnicamente collegata all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

- Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
ZERBOLA ANNA MARIA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
dott. Roberto Careno